

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 187

23 ottobre 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Oggetto consiliare n. 3006

RELAZIONE

A fronte delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture si è reso opportuno procedere all'adeguamento complessivo della normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi, anziché limitare l'intervento ad un parziale adeguamento della Legge regionale 25 febbraio 2000 n. 9.

L'entrata in vigore del Codice dei contratti ha posto, sin da subito, alcuni rilevanti problemi in ordine all'individuazione della disciplina regionale applicabile, in quanto nelle sub-materie di competenza statale esclusiva, come definite dall'articolo 4 comma 3 del Codice, l'inapplicabilità delle norme regionali preesistenti si produce per effetto dell'intervento di una nuova disciplina dell'intera materia e rimangono pertanto applicabili le sole norme regionali che regolano ambiti non disciplinati dal Codice (e che siano compatibili con esso).

L'obiettivo del presente progetto di legge è dunque quello di adeguare la disciplina regionale alle disposizioni del Codice dei contratti e di portare chiarezza nel quadro normativo. Al contempo si è cercato, nell'ottica della semplificazione rispetto al complesso ed articolato sistema delineato dal Codice, di sfruttare alcune opportunità offerte dal Codice stesso, senza comunque pregiudicare la possibilità di modificare le scelte organizzative e gli aspetti meramente procedurali.

Si è cercato altresì di mutuare il più possibile la terminologia del Codice, per esigenze di uniformità ed al fine di garantire agli operatori l'intelligibilità delle disposizioni.

L'articolo 1 (Finalità e principi) esplicita, al comma 1, che la Regione Emilia-Romagna detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di propria competenza, fermo restando comunque il rispetto, innanzitutto, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ed in secondo luogo, delle disposizioni relative alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare dal Codice dei contratti (DLgs n. 163 del 2006).

Il comma 2 prevede che, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione assume a criterio guida del proprio intervento legislativo la disciplina dei profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale. Inoltre vengono esplicitati alcuni obiettivi particolarmente qualificanti, quali l'efficienza della spesa, il contenimento dei consumi energetici

e il rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

Il comma 3 dispone che, in tale contesto, per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizzi il sistema regionale di acquisto di cui alla L.R. n. 11 del 2004 ("Sviluppo regionale della società dell'informazione") ed il ricorso alla struttura regionale "Agenzia Intercent-ER" a tal fine istituita. Tale comma si connette strettamente al contenuto del successivo articolo 3, il cui obiettivo è proprio quello di favorire il ricorso alle procedure centralizzate e agli strumenti di acquisto gestiti dall'"Agenzia Intercent-ER".

L'articolo 2 (Ambito di applicazione) amplia l'ambito di applicazione della nuova legge, rispetto alle previsioni della L.R. n. 9 del 2000, disponendo che essa si applichi anche alle agenzie dipendenti dalla Regione; il comma 2 prevede poi l'applicazione della legge anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale, con la sola eccezione dell'articolo 14, finalizzata a salvaguardare la specificità di tali soggetti.

L'articolo 3 (Sistema regionale di acquisto) ha l'obiettivo essenziale di richiamare e confermare i contenuti del Capo VI della L.R. n. 11 del 2004, istitutivo del sistema regionale di acquisto affidato all'Agenzia Intercent-ER, nell'ottica del perseguimento delle finalità di razionalizzazione della spesa, di innovazione tecnologica e di snellimento delle procedure d'acquisto.

Al comma 1 viene infatti chiarito che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalità previste dal Capo VI della medesima legge ed, al comma 2, che le Amministrazioni aggiudicatrici, anche ove possano procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

L'articolo 4 (Programmi di acquisizione) ribadisce, al comma 1, il principio della programmazione dell'attività contrattuale, già previsto nella L.R. n. 9 del 2000.

Il comma 2 demanda alla competenza delle singole amministrazioni aggiudicatrici la definizione delle procedure e delle modalità per l'elaborazione dei programmi e per il controllo dei risultati conseguiti.

Il comma 3 riproduce sostanzialmente il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 9 del 2000, in base al quale i programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono destinati.

Il comma 4 prevede la pubblicazione (in via telematica) dei programmi concernenti l'attività contrattuale, sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice. Prevede altresì che sulla base dei programmi siano predisposti gli avvisi di preinformazione concernenti l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro che la stazione appaltante intende aggiudicare, per gruppi di prodotti o categoria di servizi, nei dodici mesi successivi. Dispone inoltre che la pubblicazione di questi ultimi sia effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del DLgs 163 del 2006 (e cioè che tale pubblicazione consente la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte).

Il comma 5, infine, definisce sinteticamente le competenze dirigenziali e chiarisce che spetta loro, secondo le modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove siano necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.

L'articolo 5 (Elenco dei fornitori), al comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire l'elenco dei fornitori; alle Amministrazioni viene demandata la disciplina delle modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione e viene riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.

Al comma 2 si precisa che nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 (Procedura negoziata) e 10 (Acquisizioni in economia).

Il comma 3 prevede che i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della Amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 6 (Responsabile del procedimento), al comma 1, chiarisce che le Amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza; il comma 2 dispone che, qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata tramite centrali di committenza ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna Amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento. Si è cioè specificato che il responsabile del procedimento è necessariamente unico ove le Amministrazioni aggiudicatrici curino lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento contrattuale. Si è dunque inteso conciliare la previsione "ordinaria" di cui all'articolo 10 del DLgs n. 163 del 2006, il quale individua un unico soggetto responsabile sia per l'affidamento che per l'esecuzione del contratto, con l'assetto delle competenze nei casi in cui le Amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano di centrali di committenza.

Il comma 3 puntualizza che, fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.

I commi 4 e 5 specificano infine i compiti del responsabile del procedimento.

L'articolo 7 (Trattamento dei dati) prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto degli articoli 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) e 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), possono trattare i dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati e che gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.

Il comma 1 dell'articolo 8 (Modalità e criteri di scelta del contraente), nell'ottica della semplificazione e stante che le procedure di scelta del contraente sono riservate, ex articolo 4, comma 3 del DLgs n. 163 del 2006, alla potestà legislativa esclusiva statale, si limita a prevedere che, per l'acquisizione di beni o servizi, si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal DLgs n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Il comma 2 dispone che l'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.

L'articolo 9 (Procedura negoziata) adegua la disciplina legislativa regionale alle previsioni contenute nel Codice dei contratti recuperando e adattando alcune disposizioni della L.R. n. 9 del 2000 tuttora compatibili con tali previsioni. In particolare, il comma 2 precisa a questo scopo la nozione di mancanza di "offerte appropriate", con la conseguente possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Il comma 3 precisa inoltre, sempre nell'ambito di una procedura negoziata, che la amministrazione aggiudicatrice può invitare gli altri partecipanti a presentare a loro volta un'offerta su di un oggetto ridefinito a seguito di una soluzione parzialmente migliorativa presentata da uno dei concorrenti.

Il comma 4 prevede che l'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del DLgs n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Si tratta dunque di un adeguamento alle disposizioni previste dal Codice dei contratti.

Al comma 5 viene aggiunta la previsione secondo cui l'affidamento alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs 163 del 2006 è altresì consentito qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006 (cioè nel caso di contratti pubblici di forniture o servizi esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, a condizione che il primo affidamento sia stato preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti).

L'articolo 10 (Acquisizioni in economia) individua i presupposti per le acquisizioni in economia di beni e servizi, fermo restando l'obbligo, di cui all'articolo 3, per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

Entro questi limiti, e nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti, si è cercato di valorizzare le potenzialità offerte dal sistema di acquisizione in economia. Infatti gli oneri finanziari, organizzativi e procedurali connessi allo svolgimento delle gare ordinarie devono essere adeguati e proporzionati alla natura e all'oggetto del contratto, e dunque ragioni di economicità, efficacia e tempestività suggeriscono di adottare, ove il Codice dei contratti lo consenta, procedure semplificate.

Il comma 1 eleva il limite di importo – portandolo da 25.000 euro sino alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 211.000 Euro, limite ora previsto dall'articolo 125, comma 9, del DLgs n. 163 del 2006 per le amministrazioni diverse da quelle statali e da CONSIP) – entro il quale sono acquisibili in economia i beni e i servizi, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure. Si è operato un rinvio “mobile” alla soglia comunitaria al fine di consentire l'adeguamento automatico delle disposizioni regionali ove la soglia venga in futuro modificata.

Il comma 2 prevede espressamente che il ricorso all'acquisizione in economia sia inoltre consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del DLgs n. 163 del 2006, integrando così le disposizioni regionali con quanto ora previsto dal Codice dei contratti.

Il comma 3 dispone poi che le amministrazioni aggiudicatrici individuino le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni in economia di loro competenza ed il comma 4 che, nel caso di acquisizioni di beni e servizi da parte della Regione Emilia-Romagna, tali adempimenti – ove riguardino le strutture della Giunta regionale – siano assolti con deliberazione della Giunta regionale stessa.

L'articolo 11 (Valutazione delle offerte), al comma 1, prevede che, qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante di cui all'articolo 14 nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.

Il comma 2 riguarda le ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dispone che, in tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici nominino una Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del DLgs n. 163 del 2006.

Il comma 3 prevede misure di flessibilità organizzativa: si consente, in determinate circostanze, la possibilità di affidare la presidenza della commissione giudicatrice anche ad un funzionario incaricato di funzioni apicali, e inoltre si estende la possibilità di ricorrere ad esperti esterni nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del DLgs n. 163 del 2006, anche ad appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati. In tal

modo si crea un margine organizzativo in capo alle singole Amministrazioni, volto a conseguire anche risparmi di spesa.

Il comma 4 dispone che sia l'atto di nomina della commissione giudicatrice a precisare se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.

Il comma 5 delinea la sequenza procedimentale nello svolgimento delle attività riservate alla commissione giudicatrice, distinguendole dagli adempimenti attribuiti al soggetto che presiede la gara, al quale spetta, in seduta pubblica, rendere noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dare lettura delle offerte economiche ed applicare i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.

Il comma 6 specifica gli ulteriori compiti affidati al soggetto che presiede la gara (o alla Commissione giudicatrice, ove ciò sia previsto dall'atto di nomina della commissione stessa) in ordine alle attività di verifica sulle offerte che appaiono anormalmente basse, alla redazione della graduatoria delle offerte e alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. Per tali attività di verifica viene prevista la possibilità di avvalersi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice o di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del DLgs n. 163 del 2006.

Il comma 7 dispone infine che l'Amministrazione aggiudicatrice possa prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del DLgs n. 163 del 2006, che cioè, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come individuata ai sensi dell'articolo 86 del DLgs n. 163 del 2006.

Al comma 1 dell'articolo 12 (Verifica dei requisiti) è stata introdotta una misura di semplificazione, in particolare rispetto all'articolo 48 del DLgs n. 163 del 2006. Quest'ultimo rende obbligatori, anche per forniture e servizi, i controlli a campione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: l'articolo 12 prevede invece che, ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (l'esclusione automatica può essere disposta solo per gli appalti sottosoglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso), il controllo dei requisiti per i quali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatorio nei confronti del solo concorrente scelto quale affidatario.

Il comma 2 reca un'ulteriore misura di semplificazione: consente, infatti, alle Amministrazioni aggiudicatrici di prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione, su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna Amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tale possibilità, prevista dall'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), è tuttavia circoscritta ai casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto. Si tratta di una specifica applicazione del principio di semplificazione procedimentale sotteso al sistema di acquisizione in economia.

I commi 3, 4 e 5 riproducono, nella sostanza, disposizioni già contemplate dall'articolo 22 della L.R. n. 9 del 2000: il comma 3 dispone che l'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti (ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni) comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni; il comma 4 precisa che qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria; il comma 5 specifica che è facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integra-

zioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

Infine, il comma 6, con ulteriore intento semplificatorio, prevede che nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possano prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.

L'articolo 13 (Aggiudicazione e conclusione del contratto), al comma 1, limita l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 12 del DLgs n. 163 del 2006 ai soli casi in cui l'ordinamento delle singole Amministrazioni aggiudicatrici la preveda. Si tratta dunque di una misura di semplificazione, in linea comunque con la disciplina dettata dal Codice dei contratti (il quale dispone che l'aggiudicazione provvisoria sia soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle Amministrazioni aggiudicatrici e nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, o, in mancanza, nel termine di trenta giorni, decorsi comunque i quali l'aggiudicazione si intende approvata).

Il comma 2, con disposizione attuativa di quanto previsto dall'articolo 77 del DLgs n. 163 del 2006, demanda alla valutazione delle amministrazioni aggiudicatrici la scelta delle modalità di comunicazione, anche per via elettronica, agli operatori economici delle informazioni di cui all'articolo 79 del DLgs n. 163 del 2006 e cioè delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

Il comma 3 richiama, per le forme di stipulazione del contratto, le previsioni di cui all'articolo 11 del DLgs n. 163 del 2006. Viene precisato che il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.

Il comma 4 precisa infine che le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del DLgs n. 163 del 2006.

L'articolo 14 (Ufficiale rogante), al comma 1, introduce una significativa misura di semplificazione, in quanto si prevede l'obbligatorietà del ricorso all'ufficiale rogante solo nel caso dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.

I commi 2 e 3 precisano poi i compiti dell'ufficiale rogante: presenziare allo svolgimento della gara, redigere i relativi verbali, accertare l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, curare la registrazione dei contratti da esso stipulati, nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.

Il comma 4 demanda alle Amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

Il comma 5, infine, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici possano stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

L'articolo 15 (Durata del contratto), al comma 1, stabilisce che i contratti devono avere termini e durata certi e ribadisce il divieto di rinnovo tacito dei contratti. Viene poi specificato che i contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.

Il comma 2, fermo restando il divieto di rinnovo tacito, contempla la possibilità di proroga in conformità con la disciplina dettata a livello comunitario e dal Codice dei contratti: dispone, infatti, che la proroga sia consentita purché espressamente prevista (anche nella sua durata massima) nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta o ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27 del DLgs n. 163 del 2006 (concernente i c.d. contratti esclusi).

Il comma 3 prevede poi che la proroga sia altresì consentita per soddisfare esigenze di carattere contingente nel rispetto di numerose condizioni e cioè: che la facoltà di proroga sia prevista nel contratto originario; che le procedure di scelta del contraente siano state già avviate; che la proroga sia motivata, limitata alla misura strettamente necessaria, e al solo fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi.

Al fine di salvaguardare la specificità di taluni servizi, lo stesso comma 3 prevede che per le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale la proroga sia inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 ("Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997") ed all'articolo 38 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali").

Il comma 4 precisa ulteriormente che la facoltà di proroga deve essere esercitata prima della scadenza del contratto e che, infine, le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario e senza compensi aggiuntivi.

Al comma 1 dell'articolo 16 (Varianti), rispetto alla previsione prima contenuta all'articolo 29 della L.R. n. 9 del 2000, si è esplicitato il riferimento normativo alle norme di contabilità di Stato (ammettendo cioè variazioni ai contratti in corso di esecuzione nei casi e alle condizioni da esse previste, purché non mutino la natura della prestazione).

L'articolo 17 (Verifica di conformità) dispone, al comma 1, che l'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica attestante la conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

Il comma 2 riproduce quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 30 della L.R. n. 9 del 2000: prevede cioè che, per le operazioni di verifica relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia e che, comunque, l'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.

L'articolo 18 (Assetto organizzativo) prevede, al comma 1, che le Amministrazioni aggiudicatrici adeguino il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della nuova legge regionale e, nel rispetto di queste, individuino le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi e che definiscano le modalità di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa. Alle singole Amministrazioni aggiudicatrici è demandata la scelta delle misure necessarie per l'adeguamento dei rispettivi assetti organizzativi.

Il comma 2 specifica che per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione Emilia-Romagna gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla legge medesima – ove riguardino le strutture della Giunta regionale – siano assolti con deliberazione della Giunta regionale stessa.

L'articolo 19 (Abrogazioni), anche al fine di portare chiarezza nel quadro normativo, abroga espressamente:

- a) l'intera L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 ("Disposizioni in materia di forniture e servizi");
- b) l'articolo 26, comma 5, della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 ("Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione");
- c) gran parte degli articoli del Capo VII ("Contratti") della L.R. 29 marzo 1980, n. 22 ("Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale");
- d) l'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 ("Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517");

- e) alcuni articoli del Titolo VI (“I contratti e la contabilità di magazzino”) della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (“Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”);
- f) il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali”).

L’articolo 20 (Disposizioni finali e transitorie), per converso, si cura di assicurare il passaggio al nuovo regime.

In particolare il comma 1 prevede che, fino alla data di approvazione degli atti di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, continui-

no ad applicarsi talune disposizioni regionali compatibili con il Codice dei contratti.

Allo stesso fine, il comma 2 prevede poi che alcuni articoli del Regolamento regionale n. 6 del 2001 continuino ad avere applicazione (nei limiti di compatibilità con le disposizioni vigenti) fino all’approvazione degli atti di competenza della Giunta regionale per l’adeguamento organizzativo e procedimentale previsti ai sensi dell’articolo 10, comma 4, e dell’articolo 18, comma 2.

L’articolo 21 (Entrata in vigore) dispone che la nuova disciplina legislativa entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Sistema regionale di acquisto
- Art. 4 Programmi di acquisizione
- Art. 5 Elenco dei fornitori
- Art. 6 Responsabile del procedimento
- Art. 7 Trattamento dei dati
- Art. 8 Modalità e criteri di scelta del contraente
- Art. 9 Procedura negoziata
- Art. 10 Acquisizioni in economia
- Art. 11 Valutazione delle offerte
- Art. 12 Verifica dei requisiti
- Art. 13 Aggiudicazione e conclusione del contratto
- Art. 14 Ufficiale rogante
- Art. 15 Durata del contratto
- Art. 16 Varianti
- Art. 17 Verifica di conformità
- Art. 18 Assetto organizzativo
- Art. 19 Abrogazioni
- Art. 20 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e principi

1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal DLgs 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11 ("Sviluppo regionale della società

dell'informazione") ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia Intercent-ER", a tal fine istituita.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle Agenzie, degli Enti pubblici non economici e delle Aziende pubbliche da essa dipendenti.

2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 14, alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati "Amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Sistema regionale di acquisto

1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla L.R. n. 11 del 2004, le Amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono dell'Agenzia Intercent-ER nei casi, con le forme e secondo le modalità previste dal Capo VI della medesima legge.

2. Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le Amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER.

Art. 4

Programmi di acquisizione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui ai successivi commi.

2. Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.

3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.

4. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della Amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinforma-

zione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del DLgs n. 163 del 2006.

5. I Dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna Amministrazione aggiudicatrice:

- a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3;
- b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.

Art. 5

Elenco dei fornitori

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresì avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.

2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul "profilo di committente" della Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.

2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna Amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.

3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal DLgs n. 163 del 2006, assicura l'impulso alle fasi procedurali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.

5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al Dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 17.

Art. 7

Trattamento dei dati

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), trattare i dati inerenti l'elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti invitati, quelli partecipanti e i contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati. Gli stessi dati possono essere diffusi in forma aggregata.

Art. 8

Modalità e criteri di scelta del contraente

1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal DLgs n. 163 del 2006, nei casi e secondo le modalità ivi previste.

2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.

Art. 9

Procedura negoziata

1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipan-

te che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l'Amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.

4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del DLgs n. 163 del 2006 e dal comma 5 del medesimo articolo. Entro i limiti posti da tali disposizioni, le condizioni del contratto possono essere negoziate con l'operatore economico affidatario del contratto iniziale.

5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del DLgs n. 163 del 2006 anche qualora il primo contratto sia stato affidato secondo la procedura di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006.

Art.10

Acquisizioni in economia

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del DLgs n. 163 del 2006.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.

4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 11

Valutazione delle offerte

1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal Dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in

cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le Amministrazioni aggiudicatrici nominano una Commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del DLgs 163 del 2006.

3. La Commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del DLgs 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'Amministrazione aggiudicatrice.

4. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.

5. La Commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.

6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:

- a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiono anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del DLgs n. 163 del 2006;
- b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

7. L'Amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del DLgs n. 163 del 2006.

Art. 12

Verifica dei requisiti

1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.

2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna Amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.

4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.

5. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.

6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.

Art. 13

Aggiudicazione e conclusione del contratto

1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le Amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'articolo 77 del DLgs 163 del 2006, le modalità di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all'articolo 79 del DLgs 163 del 2006.

3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all'articolo

11, comma 13, del DLgs n. 163 del 2006 ed il Dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del DLgs n. 163 del 2006.

Art. 14

Ufficiale rogante

1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenza allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'Amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'articolo 12.

3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati, nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

5. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

Art. 15

Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'articolo 57, comma 7, del DLgs n. 163 del 2006, non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.

2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto con-

correnziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006, ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del DLgs n. 163 del 2006, sul calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di quest'ultimo.

3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla L.R. 12 ottobre 1998, n. 34 ("Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997") ed all'articolo 38 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 ("Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali").

4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.

Art. 16 *Varianti*

1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ("Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato") e dall'articolo 120 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 ("Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), purché non mutino la natura della prestazione.

Art. 17 *Verifica di conformità*

1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.

2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il Dirigente competente nomina da uno a

tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.

Art. 18 *Assetto organizzativo*

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalità di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

Art. 19 *Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, sono abrogati:

- a) la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 ("Disposizioni in materia di forniture e servizi");
- b) l'articolo 26, comma 5, della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 ("Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione");
- c) gli articoli da 66 a 80, nonché l'articolo 81, commi 3 e 5, del Capo VII della L.R. 29 marzo 1980, n. 22 ("Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale");
- d) l'articolo 4, comma 6, lettera b), della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 ("Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517");
- e) l'articolo 27, commi 4, 7 e 9, gli articoli 29 e 30, l'articolo 31, comma 2, e l'articolo 33 del Titolo VI della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 ("Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere");
- f) il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 ("Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali").

Art. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125, comma 11, del DLgs n. 163 del 2006:

- a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della L.R. n. 9 del 2000;
- b) l'articolo 16 della L.R. n. 9 del 2000;
- c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della L.R. n. 17 del 2004.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del Regolamento regionale n. 6 del 2001 continuano ad avere applicazione, nei limiti di compatibilità con le disposizioni vigenti, fino all'approvazione degli atti di competenza della Giunta re-

gionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e dell'articolo 18, comma 2.

3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.

4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

